

DECRETO AGOSTO: *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”*

Ulteriore proroga della durata delle indennità NASpI e DIS-COLL (art. 5, DL 104/2020)

L’art. 92 del DL 34/2020 aveva stabilito la proroga per ulteriori due mesi delle indennità NASpI e DISCOLL il cui periodo di fruizione fosse terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. L’art. 5 del DL 104/2020 viene ora ad estendere la suddetta proroga di due mesi anche nei confronti delle indennità NASpI e DIS-COLL in scadenza nel bimestre maggio/giugno 2020. Rientrano in questa ulteriore estensione anche i soggetti già beneficiari della prima proroga.

Per tale via, le indennità che hanno avuto termine nel bimestre marzo/aprile 2020 sono destinatarie di una estensione complessiva di 4 mesi, mentre le prestazioni con scadenza ordinaria nel bimestre maggio/giugno 2020 possono beneficiare di una proroga di due mesi.

La proroga di queste ulteriori due mensilità viene concessa a condizione che il percettore non sia beneficiario di alcuna delle diverse indennità Covid-19 introdotte dal DL “Cura Italia” 18/2020 e dal DL “Rilancio” 34/2020.

Estensione dell’incremento al milione agli invalidi, sordi e ciechi civili di età ricompresa tra i 18 e i 59 anni (art. 15, DL 104/2020)

Si è aperta la possibilità, nella ricorrenza delle note condizioni reddituale di legge, di ottenere l’incremento al milione anche da parte degli invalidi civili totali di età compresa tra i 18 e i 59 anni.

In attuazione della citata sentenza, l’art. 15 del DL 104/2020 viene ora a disporre che, con effetto dal 20 luglio 2020, nella ricorrenza ribadiamo delle condizioni reddituali di legge, il beneficio in esame possa spettare agli invalidi civili totali a partire dal compimento del 18° anno di età.

Andando oltre gli stretti contenuti della sentenza, la norma riconosce il beneficio anche ai sordi civili, ai ciechi civili assoluti e ai titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 222/1984.

Non è dato ad oggi conoscere quali saranno le modalità attuative della norma, e vale a dire se la medesima verrà applicata d’ufficio da parte dell’Inps o se sarà necessaria la presentazione di una domanda. Sul punto attendiamo pertanto i chiarimenti dell’Istituto.